



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 ottobre 2022 n.143
(Ratifica Decreto Delegato 16 settembre 2022 n.133)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 16 settembre 2022 n.133 – Rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie-promulgato:

Visti l'articolo 43, comma 3, della Legge 22 dicembre 2021 n.207 e l'articolo 18 della Legge 25 luglio 2003 n. 99;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 12 settembre 2022;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 ottobre 2022;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.8 del 18 ottobre 2022;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 16 settembre 2022 n.133 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

RINNOVAZIONE DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato, in applicazione dell'articolo 43, comma 3, della Legge 22 dicembre 2021 n. 207, è diretto ad aggiornare e coordinare le disposizioni relative alle formalità per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie da eseguire nella Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 2 (Durata delle iscrizioni ipotecarie e rinnovazione)

1. Le iscrizioni ipotecarie conservano la loro efficacia, a prescindere dalla prescrizione dell'azione, per trenta anni dalla data dell'iscrizione e cessano di avere effetti giuridici in caso di mancata rinnovazione nei modi e nei tempi previsti dai successivi articoli.
2. La perenzione per mancata rinnovazione opera *ipso iure*, senza necessità di annotamento da parte del Conservatore.
3. Non vi sono iscrizioni ipotecarie esenti dall'obbligo della rinnovazione.

Art. 3

(Termini per la rinnovazione)

1. Il termine utile per la rinnovazione scade col trentennio, nel giorno antecedente a quello che corrisponde alla data dell'iscrizione. Fino a quando il deposito avverrà in formato cartaceo, detto termine si considera decorso alla chiusura dell'Ufficio che cura la Conservazione; se il giorno di scadenza è non lavorativo, la rinnovazione deve essere effettuata entro il giorno lavorativo precedente.
2. Ogni iscrizione ipotecaria non può essere rinnovata che negli ultimi sei mesi precedenti la sua scadenza.
3. Se l'iscrizione è rinnovata prima della scadenza, nei limiti fissati dal comma precedente, l'effetto della rinnovazione non opera che alla scadenza, e fino a questa rimane in vigore l'ipoteca primitiva.
4. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono perentori e al di fuori di essi non è ammessa la rinnovazione.
5. *soppresso*
6. *soppresso*

Art. 4

(Titolo e formalità per la rinnovazione)

1. La rinnovazione è eseguita mediante iscrizione ordinata e classificata come nuova iscrizione nel Registro Deposito e nel Registro delle Iscrizioni, ai sensi del Regolamento per l'Applicazione delle Leggi Ipotecarie allegato alla Legge 29 ottobre 1981 n.83 e secondo i procedimenti informatizzati in uso.
2. Titolo per la rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria è la nota di iscrizione da rinnovarsi con tutti gli estremi di legge e pratica.
3. Il titolo è presentato al Conservatore unitamente a nota in doppio originale intestata "Nota di iscrizione ipotecaria per rinnovazione" scritta e sottoscritta ai sensi delle norme che regolano le formalità ipotecarie ed in cui sono riportati i dati dell'originaria iscrizione.
4. A margine dell'originaria iscrizione il Conservatore annota la data dell'avvenuta rinnovazione ed i numeri di volume e di articolo dell'iscrizione di rinnovazione. L'annotamento è eseguito come seconda formalità per lo stesso titolo, con le modalità usate per gli ordinari annotamenti.
5. Gli estremi dell'iscrizione di rinnovazione e del relativo annotamento sono entrambi riportati sulla nota di iscrizione di rinnovazione.

Art. 5

(Formalità e soggetti diversi)

1. Ove la nuova iscrizione debba farsi a favore di beneficiario diverso da quella a cui favore era assunta l'iscrizione da rinnovare, occorre presentare il titolo in forza del quale si richiede l'intestazione della iscrizione di rinnovazione.
2. Se al momento della rinnovazione, i beni gravati dal vincolo ipotecario sono intestati a soggetti diversi da quelli cui erano intestati al momento dell'iscrizione, questa dovrà rinnovarsi, non solo contro gli originali intestatari ma anche contro gli attuali.

Art. 6

(Durata dell'iscrizione di rinnovazione)

1. La rinnovazione ha la stessa durata di una originaria iscrizione.

Art. 7
(Imposte)

1. Per la rinnovazione, oltre all'imposta di bollo, è dovuta l'imposta di registro fissa nella misura minima ordinaria e l'imposta ipotecaria nella misura dello 0,50% sulla somma garantita. Nulla è dovuto per l'annotamento eseguito dal Conservatore.

Art. 8
(Norme di coordinamento)

1. Sono abrogate la Legge 24 novembre 1887 e la Legge 29 novembre 1949 n.53.
2. È abrogato il Decreto Delegato 8 agosto 2022 n. 113. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza del decreto medesimo.
3. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 43 della Legge 22 dicembre 2021 n.207.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 ottobre 2022/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini